

Istituto Superiore Antincendio

11 dicembre 2013

**«Dal Benestare alla Valutazione tecnica europea
Lo stato dell'arte nell'applicazione del Regolamento
prodotti da costruzione»**

Il ruolo del Consiglio Superiore nel rilascio degli ETA

Pietro Ciaravola



Il Regolamento UE 305/2011



Il Regolamento UE 305/2011

Il Regolamento 305/2011 è il risultato di un lavoro che è durato anni e che è la sintesi di varie posizioni e punti di vista (della Commissione, degli Stati Membri, dell'Industria).

Peraltro, va tenuto presente che v'era l'esigenza di chiarire meglio il quadro normativo esistente, di semplificare il sistema vigente con la Direttiva 89/106/CEE nonché di migliorare il linguaggio comune per verificare le prestazioni dei prodotti e la definizione delle stesse prestazioni.



Il Regolamento UE 305/2011

considerando...

“Le procedure di cui alla direttiva 89/106/CEE per valutare la prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione che non rientrano nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata dovrebbero essere semplificate per renderle più trasparenti e ridurre i costi per i fabbricanti di prodotti da costruzione.”



Il Regolamento UE 305/2011

Quando un prodotto da costruzione rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata o è conforme a una valutazione tecnica europea rilasciata per il prodotto in questione, il fabbricante redige una dichiarazione di prestazione all'atto dell'immissione di tale prodotto sul mercato.

Per qualsiasi prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata o per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea, la marcatura CE è l'unica marcatura che attesta la conformità del prodotto da costruzione alla prestazione dichiarata in relazione alle caratteristiche essenziali, che rientrano nell'ambito di applicazione di tale norma armonizzata o dalla valutazione tecnica europea.



Il Regolamento UE 305/2011

Il nuovo Regolamento sancisce che la marcatura CE di un prodotto da costruzione non significa conformità alla norma; essa attesta che le prestazioni dichiarate del prodotto sono state valutate con metodi univoci e comuni in tutta Europa.

Del resto, prodotti da costruzione non sono prodotti finali, mentre lo è opera o la costruzioni in cui essi sono inseriti e dunque la sicurezza è un concetto che non può prescindere dalla buona progettazione ed esecuzione dell'opera stessa.

L'elemento fondamentale del Regolamento è la dichiarazione di prestazione DoP, che è obbligatoria per tutti i prodotti e che è una assunzione di responsabilità per il fabbricante.



Il Regolamento UE 305/2011

considerando...

“ Per permettere ad un fabbricante di un prodotto da costruzione di elaborare una dichiarazione di prestazione (DoP) di un prodotto da costruzione che non rientra o non rientra interamente nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata, è necessario introdurre una valutazione tecnica europea (ETAAss).“



Il Regolamento UE 305/2011

La valutazione tecnica europea (ETAss) ha preso il posto del “benestare tecnico europeo” (ETApp), che in base alla Direttiva rappresentava una valutazione favorevole dell'idoneità dell'uso del prodotto per uno specifico impiego, mentre l'ETAss rappresenta una valutazione delle sue prestazioni ai fini della DoP.

Dunque l'ETAss non approva e non dichiara l'idoneità all'uso specifico del prodotto, che deve essere valutata da chi utilizza il prodotto (progettista, direttore dei lavori).



definizione:

*“**valutazione tecnica europea**, è la valutazione documentata della prestazione di un prodotto da costruzione, in relazione alle sue caratteristiche essenziali, conformemente al rispettivo documento per la valutazione europea”*



Il Regolamento UE 305/2011

Dunque l'ETAss è lo strumento per effettuare la DoP e quindi marcare CE i prodotti che non sono (non ancora o non completamente) coperti da una norma armonizzata.

L'ETAss viene rilasciato, su richiesta del Produttore, sulla base di un documento per la valutazione europea (EAD), che a tutti gli effetti è una specifica tecnica armonizzata.

EAD prende il posto delle linee guida e degli orientamenti (ETAG e CUAP) ed è l'unico riferimento che possono usare i TAB per il rilascio degli ETA.



Definizioni – art. 2

«specifiche tecniche armonizzate», le norme armonizzate e i documenti per la valutazione europea

«documento per la valutazione europea», un documento che è adottato dall'organizzazione dei TAB ai fini del rilascio delle valutazioni tecniche europee



Il Regolamento UE 305/2011

considerando

“È opportuno che la redazione di progetti di documenti per la valutazione europea ed il rilascio delle valutazioni tecniche europee siano affidati a organismi di valutazione tecnica (in prosieguo «TAB») designati dagli Stati membri. Affinché i TAB abbiano le necessarie competenze per svolgere tali compiti, è opportuno che i requisiti della loro designazione siano fissati a livello di Unione.”



considerando

“I TAB dovrebbero istituire un'organizzazione (in prosieguo «organizzazione dei TAB» - OTAB) per coordinare le procedure per la redazione dei progetti di documenti per la valutazione europea ed il rilascio delle valutazioni tecniche europee, garantendo la trasparenza e la necessaria riservatezza di tali procedure.”



Il Regolamento UE 305/2011

La procedura per l'elaborazione e l'adozione dei documenti per la valutazione europea:

- a) è trasparente per il fabbricante interessato;
- b) stabilisce opportune scadenze obbligatorie, in modo da evitare ritardi ingiustificati;
- c) tiene debito conto della tutela del segreto commerciale e della riservatezza;
- d) consente l'adeguata partecipazione della Commissione;
- e) è efficace sotto il profilo dei costi per il fabbricante;
- f) garantisce una collegialità ed un coordinamento sufficienti fra i TAB designati per il prodotto in questione.



Il documento per la valutazione europea contiene:

- una descrizione generale del prodotto da costruzione,
- l'elenco delle caratteristiche essenziali pertinenti per l'uso previsto del prodotto, in base all'intendimento del fabbricante e convenute tra quest'ultimo e l'organizzazione dei TAB,
- i metodi e criteri di valutazione della prestazione del prodotto in relazione a dette caratteristiche essenziali.

Nel documento per la valutazione europea sono stabiliti i principi relativi al controllo della produzione in fabbrica da applicare, tenendo conto delle condizioni del processo di fabbricazione del prodotto da costruzione interessato.



Il Regolamento UE 305/2011

La valutazione tecnica europea contiene:

- la prestazione da dichiarare, espressa in livelli/classi, o in una descrizione, delle caratteristiche essenziali concordate dal fabbricante e dal TAB che riceve la richiesta per la valutazione tecnica europea per
- l'uso previsto dichiarato e i dettagli tecnici necessari per applicare il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione.

Al fine di garantire l'applicazione uniforme del presente articolo, la Commissione adotta atti d'esecuzione per stabilire il formato della valutazione tecnica europea.



Le nuove Norme tecniche per le costruzioni NTC 2008



I prodotti da costruzione per uso strutturale

Sono materiali e prodotti per uso strutturale, utilizzati nelle opere soggette alle norme tecniche per le costruzioni, quelli che prioritariamente assicurano e/o contribuiscono alla sicurezza strutturale e/o geotecnica delle opere stesse, e che consentono ad un'opera nella quale sono incorporati permanentemente di soddisfare in maniera prioritaria il requisito base delle opere n.1 “*Resistenza meccanica e stabilita*”.



Qualificazione dei materiali e dei prodotti strutturali

CASO A): per i materiali e i prodotti per uso strutturale per i quali sia disponibile una norma europea armonizzata il cui riferimento sia pubblicato su GUUE, al termine del periodo di coesistenza il loro impiego è possibile soltanto se in possesso della Marcatura CE

CASO B): per i materiali e i prodotti per uso strutturale per i quali non sia disponibile una norma armonizzata ovvero la stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i quali sia invece prevista la qualificazione con le modalità e le procedure indicate nelle NTC

CASO C): per i materiali e i prodotti per uso strutturale innovativi o comunque non citati nel capitolo 11 e non ricadenti in una delle tipologie A) o B) il produttore potrà pervenire alla marcatura CE in conformità a Benestare tecnici europei (ETA), ovvero, in alternativa, dovrà essere in possesso di un certificato di idoneità tecnica all'impiego rilasciato dal STC sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore

EQUIVALENZA: Ad eccezione di quelli in possesso di Marcatura CE, possono essere impiegati materiali o prodotti conformi ad altre specifiche tecniche qualora dette specifiche garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello previsto nelle presenti norme. Tale equivalenza sarà accertata attraverso procedure all'uopo stabilite dal STC sentito lo stesso Consiglio Superiore

L'attività del Servizio tecnico centrale nel rilascio degli ETA



L'attività di STC nel rilascio degli ETA

STC ha rilasciato complessivamente 13 ETA:

n.3 relativi ad ancoranti strutturali (secondo ETAG 001)

n.3 relativi a sistemi di post tensione (secondo ETAG 013)

n. 7 relativi a barriere paramassi (secondo ETAG 027)

dei 13 ETA, 2 sono scaduti e non sono stati rinnovati



Altre attività svolta da STC in ambito EOTA

STC inoltre ha:

- coordinato il WG che ha predisposto la linea guida ETAG 027 – Kit barriere paramassi
- partecipato al WG che ha predisposto la linea guida ETAG giunti stradali
- coordinato il PT 10 che ha trattato le azioni sismiche



Criteria e procedure seguite per il rilascio degli ETA

- Le prove di laboratorio sono state eseguite presso e dai laboratori universitari
- Le prove eseguite sono state svolte sotto la supervisione di STC
- E' stato acquisito il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici
- In ambito EOTA sono state seguite le procedure di inchiesta stabilite all'interno della medesima Organizzazione



Problematiche incontrate nel rilascio degli ETA


- Difficoltà interne a causa dell'organico sottodimensionato
- Problemi incontrati dai Laboratori di prova nel rispettare i programmi delle prove
- Mancanza di apparecchiature adeguate; in alcuni casi si è dovuto ricorrere a Laboratori esteri
- Necessità di ripetere le prove non riuscite e quindi intervenire sui prodotti corso di qualificazione
- Tempi necessari al Produttore dopo l'istanza per mettere a punto l'organizzazione al proprio interno per l'esecuzione delle prove e l'implementazione dei Piani di controllo della produzione
- rapporti con altri AB in ambito EOTA



Gli ancoranti strutturali ETAG 001




Gli ETA finora rilasciati – Ancoranti strutturali



- 1 Cono espansore; 2. Fascetta d'espansione; 3. Anello di plastica; 4. Prolunga;
5. Rondella; 6. Barra filettata; 7. Dado esagonale; 8. Vite

Gli ETA finora rilasciati – Ancoranti strutturali



Gli ETA finora rilasciati – Ancoranti strutturali




Gli ETA finora rilasciati – Ancoranti strutturali



Gli ETA finora rilasciati – Ancoranti strutturali



Gli ETA finora rilasciati – Ancoranti strutturali



ANCORAGGIO SU PILA STRO 1


Gli ETA finora rilasciati – Ancoranti strutturali




I Sistemi di post tensione ETAG 013





Gli ETA finora rilasciati – Sistemi di post-tensione




Gli ETA finora rilasciati – Sistemi di post-tensione



Gli ETA finora rilasciati – Sistemi di post-tensione



Gli ETA finora rilasciati – Sistemi di post-tensione



Gli ETA finora rilasciati – Sistemi di post-tensione



Gli ETA finora rilasciati – Sistemi di post-tensione



Gli ETA finora rilasciati – Sistemi di post-tensione



Gli ETA finora rilasciati – Sistemi di post-tensione



Gli ETA finora rilasciati – Sistemi di post-tensione



Gli ETA finora rilasciati – Sistemi di post-tensione




Gli ETA finora rilasciati – Sistemi di post-tensione



Gli ETA finora rilasciati – Sistemi di post-tensione



Gli ETA finora rilasciati – Sistemi di post-tensione



Gli ETA finora rilasciati – Sistemi di post-tensione



Gli ETA finora rilasciati – Sistemi di post-tensione



Gli ETA finora rilasciati – Sistemi di post-tensione



Gli ETA finora rilasciati – Sistemi di post-tensione



Gli ETA finora rilasciati – Sistemi di post-tensione



Gli ETA finora rilasciati – Sistemi di post-tensione




Gli ETA finora rilasciati – Sistemi di post-tensione



Gli ETA finora rilasciati – Sistemi di post-tensione




Gli ETA finora rilasciati – Sistemi di post-tensione



Gli ETA finora rilasciati – Sistemi di post-tensione



Gli ETA finora rilasciati – Sistemi di post-tensione



Gli ETA finora rilasciati – Sistemi di post-tensione



Gli ETA finora rilasciati – Sistemi di post-tensione

